Pubblica amministrazione
I CONTROLLI ANTIEVASIONE

Il mercato. L'impasse penalizza soprattutto le attività commerciali

I buchi. Resta in dubbio quale sia la via per la difesa giudiziale del contribuente

Pagamenti bloccati: per i fornitori rischio fallimento

Gli effetti della stretta sulla riscossione

Luigi Ferrajoli

Rischio fallimento per gli imprenditori che lavorano con le pubbliche amministrazioni. Potrebbe essere questa l'estrema conseguenza della "confusa" applicazione della norma (articolo 48-bis del Dpr 602/73) che impone il blocco dei pagamenti da parte della Pa nei confronti dei contribuenti morosi con il Fisco.

I rischi per le imprese

A rischiare di più sono gli esercenti attività commerciali. Il mancato pagamento da parte della Pa può dare il via a una concatenazione di inadempimenti in grado di mettere l'imprenditore nella condizione di non poter soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con conseguente determinazione di un potenziale stato d'insolvenza. Ne consegue che il blocco dei pagamenti non può essere sottovalutato proprio in ragione delle gravi ripercussioni giuridiche ed economiche derivanti da una sua errata o superficiale applicazione.

D'altronde, il presupposto su cui si fonda l'applicazione dell'articolo 48-bis del Dpr 602/73, è di per sé intrinsecamente aleatorio, giacché risiede nell'esistenza di una situazione debitoria contestata al contribuente per un inadempimento erariale la cui ragione giustificativa potrebbe risultare totalmente o anche solo parzialmente priva di fondamento. Non di rado il beneficiario propone opposizione contro la pretesa avanzata dall'Erario attraverso la presentazione di un ricorso alla Commissione tributaria competente finalizzato all'impugnazione dell'avviso di accertamento e della consequenziale cartella di pagamento da cui esce spesso vittorioso.

Nei casi di particolare gravità il beneficiario potrebbe aver finanche legittimamente azionato la procedura cautelare finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, proprio perché dallo stesso può derivargli un danno patrimoniale tale da essere totalmente irreparabile.

I soggetti coinvolti

Le Amministrazioni pubbliche soggette all'applicazione dell'articolo 48 bis del Dpr 602/1973

- Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
- Camere di commercio e loro associazioni
- Scuole, istituzioni educative e università
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo
- Amministrazioni, aziende ed enti del Ssn
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni
- Aran
- Iacp
- Agenzie di cui al Dlgs 300/99

Clausole di esonero

È dunque auspicabile che il regolamento di attuazione sul blocco dei pagamenti della Pa possa prevedere specifiche clausole di esonero del divieto di pagamento che autorizzino le Amministrazioni pubbliche a effettuare la corresponsione, anche parziale, di quanto dovuto in favore dei beneficiari nei casi di instaurazione del contenzioso tributario ovvero disposizioni che garantiscano al soggetto percipiente in concomitanza con lo sgravio dovutogli anche l'immediata erogazione del pagamento di cui è creditore nei confronti della Pa. Nel caso di ritardato pagamento, l'Amministrazione dovrebbe in ogni caso essere gravata dell'onere di corresponsione anche degli interessi maturati quando risulti giudizialmente accertato che l'esposizione debitoria contestata dall'Erario è totalmente infondata.

Non solo, il regolamento attuativo dovrebbe tenere altresì conto della provvisoria esecutorietà delle decisioni assunte nei gradi di merito della giustizia tributaria, consentendo il pagamento delle somme dovute ai beneficiari, anche nel caso in cui le Entrate proponessero impugnazione contro la sentenza favorevole al contribuente, non riferendosi dunque solo al rispetto di sentenze esecutive in quanto definitive.

www.ilsole24ore.com/norme
Gli articoli sull'evoluzione normativa e le circolari n. 28 e 29

Le «istruzioni» dell'Economia

CIRCOLARE N. 28/2007

Obbligo di accertamento

- Verifica presso Equitalia Spa attraverso servizio postale, fax, posta elettronica
- Acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 20 giorni prima dell'emissione del mandato di pagamento

Obbligo di sospensione del pagamento

- Sospensione del pagamento fino alla concorrenza dell'ammontare del debito se pari o superiore a 10.000 euro
- Sospensione integrale del pagamento nel caso di omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva

Obbligo di segnalazione all'agente della riscossione

- Pagamento per adempimento integrale o parziale del debito
- Onere di comunicazione dell'avvenuto pagamento per riattivazione della procedura di pagamento

Fattispecie escluse

- Stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate
- Pagamenti disposti in virtù di pronunce esecutive dell'autorità giudiziaria

Accertamento di irregolarità

- 1 - Accertamento dell'esistenza di un inadempimento
- 2 - Accertamento di un eventuale adempimento successivo
- 3 - Conclamato stato di inadempimento

Diffida dell'Amministrazione pubblica

- Permanente stato di inadempimento

Segnalazione alla Procura regionale della magistratura contabile

CIRCOLARE N. 29/2007

Acquisizione della dichiarazione sostitutiva

- Obbligo di richiedere in prima istanza la dichiarazione sostitutiva
- Mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva

Accertamento presso Equitalia Spa

Pagamenti a carattere periodico

- Obbligo di rimodulazione delle dichiarazioni sostitutive
- Obbligo di comunicazione delle variazioni della situazione debitoria

Controllo delle dichiarazioni sostitutive

- Procedura di controllo disciplinata dall'articolo 71 del Dpr n. 445/2000
- Controllo delle dichiarazioni sostitutive a campione mediante estrazione
- Effettuazione del controllo dopo l'acquisizione della dichiarazione e del pagamento